



COMUNE DI ARZANA

PROVINCIA DI OGLIASTRA
UFFICIO DI POLIZIA LOCALE



Oggetto: ordinanza N° 15 del 21.08.13

Arzana, li 22.08.2013



Alla Prefettura Via Deffenu,
08100 NUORO
Ministero della Salute
00100-ROMA

All' Assessorato Regionale
Igiene e Sanità via Roma, 221
09100-CAGLIARI

Stazione Carabinieri 08040 ARZANA
Comandante Polizia Municipale 08045 LANUSEI
Stazione Forestale 08045 LANUSEI
Ai N.A.S. - Piazza Italia, 9
07100 SASSARI

Ai Sigg. Sindaci dei Comuni di :
08042 BARISARDO; 08040 BAUNEI; 08040 CARDEDU;
08040 ELINI; GAIRO; 08040 GIRASOLE; 08044 IERZU;
ILBONO; 08045 LANUSEI; 08040 LOCERI; 08040 LOTZORAI;
08040 OSINI; 08046 PERDASDEFOGU; 08037 SEUI; 08040 TALANA;
08047 TERTENIA; 08048 TORTOLI; TRIEI; 08040 ULASSAI
08040 URZULEI; 08040 USSASSAI; 08049VILLAGRANDE STRISAILI.

Alle Aziende U.S.L.
N. 1 SASSARI 07100; N. 2 OLBIA 07026; N. 3 NUORO 08100
N.4 LANUSEI 08045; N.5 ORISTANO 09170;
N.6 SANLURI 09025; N.7 CARBONIA 09013; N.8 CAGLIARI09100

In allegato si trasmette l'ordinanza di cui all'oggetto con preghiera di pubblicazione nei
rispettivi albi.

Distinti Saluti

L'Agente di Polizia Locale
(Maria Pina Giacu)



COMUNE DI ARZANA

Prot. n. 5001 del 21/08/13Ordinanza n. 15

PROVINCIA DI NUORO

IL SINDACO

VISTA la segnalazione del Servizio Veterinario della A.S.L. N. 4, relativamente al sospetto di febbre catarrale degli ovini (BLUE TONGUE) nell'allevamento OVINA presente nell'azienda identificata col codice n. 002NU019 ubicata in località BIRZI', agro di questo comune, della quale è rappresentante legale il Sig. DEMURTAS PAOLO, nato a ARZANA, il 25 ottobre 1959, con codice fiscale n. DMR PLA 59R25 A454K e residente a ARZANA in via VIA TEMPIO;

VISTO il D.P.R. n. 320/54 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale n. 15/85; VISTO il D. Lg. 18/08/2003, N. 267;

VISTO il D.Lg. 09/07/2003, N. 225; VISTO IL DAIS16/09/2003, N. 48

VISTE le proposte fatte dal Veterinario Ufficiale e ritenuto di adottare le stesse al fine di evitare il diffondersi del contagio:

ORDINA

- a) il censimento di tutte le categorie di animali della specie sensibili, precisando per ciascuna di esse il numero di animali già morti, infetti o che potrebbero essere infettati o contaminati; il censimento deve essere aggiornato per tener conto degli animali nati o morti durante il periodo in cui si sospetta la presenza della malattia; i dati del censimento devono essere aggiornati ed esibiti a richiesta per essere controllati in occasione di ispezioni;
- b) che tutti gli animali delle specie sensibili dell'azienda siano trattenuti nei rispettivi locali di stabulazione o collocati in altri luoghi che ne permettano l'isolamento tenendo conto, se necessario, dell'eventuale ruolo dei vettori;
- c) che sia vietato qualsiasi movimento di animali delle specie sensibili da e per l'azienda;
- d) che sia subordinato ad autorizzazione, che stabilisca le condizioni necessarie per evitare qualsiasi rischio di propagazione della malattia, qualsiasi movimento:
 - 1 di persone, animali di altre specie non sensibili alla malattia e veicoli in provenienza dall'azienda o ad essa destinati;
 - 2) di carni, carcasse, mangimi, rifiuti, deiezioni, lettieri, letami e tutto ciò che potrebbe trasmettere la malattia in questione;
- e) che si faccia ricorso a mezzi appropriati di disinfezione alle entrate ed alle uscite dei fabbricati, locali o luoghi in cui sono custoditi gli animali delle specie sensibili e dell'azienda stessa;
- f) La distruzione delle carcasse secondo le modalità previste dalle norme vigenti;
- g) che sia effettuata un'indagine epidemiologica;
 - a) e' fatto obbligo a chiunque di rispettare e far rispettare la presente ordinanza che notificata al Sig. DEMURTAS PAOLO o al conduttore dell'azienda entra immediatamente in vigore;
 - b) E' fatto obbligo a chiunque di rispettare e far rispettare la presente ordinanza
 - c) Le infrazioni alla presente ordinanza, salvo le maggiori pene previste dal Codice Penale, saranno punite con sanzioni amministrative pecuniarie da € 516,46 a € 2582,28;
 - d) Inoltre, i contravventori alle disposizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, sono soggetti a sanzione amministrativa e pecuniaria da € 258,23 a € 1291,14;

IL SINDACO